Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 luglio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1956, n. 713.

Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 980.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 giugno 1956, n. 714.

Autorizzazione della ulteriore spesa occorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma, di cui al regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.340.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 e di lire 340.000.000 nell'esercizio 1958-59.

Art. 2.

L'onere di lire 500.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1956-57 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio, destinato alla copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 giugno 1956, n. 715.

Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 97. — I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione.

Trascorso il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 98. — I vaglia non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.

Art. 112. — Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa, ad eccezione delle seguenti:

1) le operazioni di postagiro;

2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;

3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

4) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 120. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del « visto ».

Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 121. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.

Art. 123. — I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.

Detto termine decorre:

a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;

b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;

c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1° luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno è stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti;

d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.

La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MEDICI — MORO — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 716.

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, sono prorogate sino a tutto l'esercizio 1959-60.

Art. 2.

All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 si provvede attingendo per una quota corrispondente al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, con le modalità previste dall'articolo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 6 luglio 1956, n. 717.

Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, i posti di insegnante elementare che si rendano vacanti per effetto dell'esodo volontario previsto dalla medesima legge entro il termine fissato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono conferiti, ai sensi e secondo le modalità della presente legge, nell'ordine:

a) ai maestri in attesa dell'assunzione nel ruolo normale per effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1634,

all'art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 658;

b) ai maestri inclusi in graduatoria valida fino all'esaurimento (idonei con sette decimi nelle prove di esame), e in attesa di nomina ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 281;

c) ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo normale ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Allo stesso fine e con le stesse modalità sarà utilizzato altresì il contingente dei posti lasciati vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, al quale viene estesa la facoltà di chiedere, entro il termine fissato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 1, comma primo, della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Art. 2.

In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni con legge 21 giugno 1951, n. 550, i posti che si rendano disponibili nel capoluogo di Provincia per effetto dell'esodo volontario, sono destinati ai trasferimenti degli insegnanti di ruolo della stessa Provincia. L'assegnazione della sede viene fatta sulla base di graduatorie di merito per sede, compilate secondo i criteri fissati dal Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione del movimento annuale ordinario e dopo che il medesimo movimento sia stato ultimato.

I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei Comuni diversi da quello del capoluogo di Provincia vanno aggiunti agli altri della stessa Provincia resisi vacanti negli stessi Comuni in applicazione della suddetta legge 27 febbraio 1955, n. 53, al fine del conferimento di essi ai maestri di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 1.

Nulla è innovato circa l'assegnazione dei posti che si rendano vacanti in ruolo normale per motivi diversi da quello previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni.

Art. 3.

I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risultino vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo normale dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, o per qualsiasi motivo, sono conferiti secondo l'ordine di merito e nel limite delle percentuali stabilite, per ciascun tipo di concorso riservato, dai numeri 1) e 2) dell'art. 7 della medesima legge, ai maestri non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in tali concorsi riservati, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105/175.

Qualora i posti da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli di cui al n. 1) del citato art. 7, non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili sono portati in aumento a quelli da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli ed esami di cui al n. 2) dello stesso art. 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 718.

Approvazione del nuovo statuto dell'ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania » e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente in data 16 novembre 1955, con la quale sono state proposte alcune modifiche al suddetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641.

Il presente statuto, composto di 18 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1956

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 64. — CARLOMAGNO

Statuto dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania »

CAPO I
Dello scopo

Art. 1.

L'« Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, ha lo scopo di:

a) organizzare l'impianto e l'esercizio di fiere, esposizioni, mostre (economiche o d'arte o scientifiche) dirette a favorire l'agricoltura, l'industria, l'artigianato, il commercio, la marina, il turismo, l'istruzione;

b) promuovere ed attuare, anche in partecipazione con altri enti e con privati, ogni iniziativa, anche di carattere finanziario, nonchè le manifestazioni e i servizi che possano collegarsi con le attività suddette e con il movimento scientifico, artistico, commerciale, industriale, agricolo, artigiano e turistico in Sicilia;

c) promuovere ed intensificare i rapporti ed i traffici, anche internazionali, fornendo ai privati notizie e dati sulle produzioni e sui mercati;

d) tenere un museo merceologico di prodotti tipici siciliani e conservare i campioni da servire da tipo per le contrattazioni generiche;

e) svolgere tutte le iniziative tendenti a migliorare il traffico tra la Sicilia ed i vari mercati di rifornimento e di sbocco.

Degli aderenti all'Ente

Art. 2.

Sono « aderenti fondatori » gli enti e le associazioni che hanno partecipato alla costituzione dell'Ente e precisamente:

a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania;

b) il comune di Catania;

c) l'Amministrazione provinciale di Catania;

d) l'Ente provinciale per il turismo di Catania;

e) l'Associazione dei commercianti della provincia di Catania;

f) l'Associazione degli industriali della provincia di Catania;

g) l'Associazione degli agricoltori della provincia di Catania;

h) l'Associazione dell'artigianato della provincia di Catania;

i) la Federazione degli armatori della Sicilia, con sede in Catania;

l) l'Associazione « Pro Catania » con sede in Catania;

m) l'Azienda autonoma della stazione di cura della città di Acireale, con sede in Acireale.

Art. 3.

Hanno diritto di partecipare all'Ente come « aderenti benemeriti » gli enti pubblici e privati, le associazioni, le organizzazioni e i privati che conferiscano al capitale dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a L. 100.000 annue, o che, all'atto dell'adesione, conferiscano in beni o valori, ed in quest'ultimo caso in una o più soluzioni e, comunque, in non più di due rate annuali, un contributo non minore di L. 2.000.000. Sono egualmente ammessi a partecipare all'Ente, in qualità di « aderenti effettivi », gli enti pubblici e privati, le associazioni, le organizzazioni e i privati che versino una volta tanto una somma di almeno L. 500.000.

Gli enti pubblici o privati, le associazioni, le società, le organizzazioni e i privati che versino all'Ente una quota minima annuale di L. 5000, per impegno non inferiore a un quadriennio, ovvero L. 20.000 in unica soluzione, sono pure ammessi a far parte dell'Ente stesso in qualità di « aderenti temporanei ».

CAPO II

Del patrimonio e del funzionamento dell'Ente

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dagli immobili conferiti dai partecipanti o in altro modo acquisiti dall'Ente;

b) da contributi degli aderenti fondatori benemeriti ed effettivi destinati ad incremento di patrimonio;

c) da donazioni, legati, erogazioni e ogni altro contributo destinato a incremento di patrimonio;

d) da una quota parte delle attività nette d'esercizio.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede, oltre che con le rendite del patrimonio:

a) con i contributi degli aderenti temporanei;

b) con i contributi a fondo perduto degli enti e dei privati non destinati ad incremento di patrimonio;

c) con il ricavo dei fitti degli spazi e di ogni altra concessione;

d) con i proventi dei biglietti di entrata, della pubblicità e con i diritti spettanti per le prestazioni dell'Ente;

e) con altre eventuali entrate.

CAPO III

Degli organi dell'Ente

Art. 6.

Organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio generale;

c) il Comitato esecutivo;

d) il segretario generale;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

Del presidente

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana. Egli presiede il Consiglio generale e il Comitato esecutivo; dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari, computati secondo il disposto dell'art. 15 e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facoltà di firmare, quietanzare, eseguire i pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente.

La carica del presidente è gratuita.

Del Consiglio generale

Art. 8.

Il Consiglio generale, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana, è composto:

a) da cinque membri, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente: uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero delle finanze e uno del Ministero dei trasporti;

b) da tre membri in rappresentanza della Regione e cioè: uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;

c) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania;

d) da un rappresentante del comune di Catania;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Catania;

f) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Catania;

g) da cinque membri in rappresentanza dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori, degli artigiani e degli armatori della provincia di Catania;

h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Catania;

i) da un rappresentante del Banco di Sicilia;

l) da un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.;

m) da un rappresentante dell'Associazione « Pro Catania »;

n) da un rappresentante dell'Azienda autonoma della stazione di cura di Acireale;

o) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura aderenti;

p) da un rappresentante di ciascuno degli enti che concorrono al patrimonio dell'Ente con un contributo non inferiore a quello previsto dall'art. 3, comma primo, del presente statuto;

q) da un rappresentante dei dirigenti di aziende.

I membri di cui alla lettera g) sono designati dalle organizzazioni provinciali rappresentative delle categorie.

I consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi finanziari. Essi possono essere confermati e prestano l'opera loro gratuitamente.

Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Art. 9.

Il Consiglio generale ha i poteri necessari per la attuazione degli scopi dell'Ente e ne determina le direttive adottando i provvedimenti all'uopo occorrenti.

E' di sua spettanza la nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 12 e di un vice presidente, il quale dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio.

Il vice presidente presta la sua opera gratuitamente; dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari e può essere confermato.

Il Consiglio generale deve provvedere, inoltre, alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consultivo da sottoporsi al Ministero dell'industria e del commercio.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente e ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno la metà dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza, esponendo i motivi della richiesta convocazione.

Il Consiglio generale potrà delegare al Comitato esecutivo, per il periodo tra l'una e l'altra convocazione, anche le funzioni di straordinaria amministrazione.

Art. 10.

Le sedute del Consiglio generale sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. La seconda convocazione seguirà ad un giorno di distanza dalla prima.

Tutte le deliberazioni, sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello di chi presiede la seduta.

Il riconoscimento della validità delle adunanze del Consiglio generale è fatto da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Del Comitato esecutivo

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto, oltrechè dal presidente, di cui all'art. 7, e dal rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania che ne fa parte di diritto, da altri sei membri nominati dal Consiglio generale fra i suoi componenti. Il Comitato esecutivo nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo delibera su tutti gli atti di ordinaria gestione e circa il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive date dal Consiglio. Potrà costituire Commissioni e designare una o più persone, anche non soci, per l'espletamento di particolari compiti.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando ad esso partecipa la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato si adunerà su convocazione fattane dal presidente o quando ne facciano domanda motivata almeno due membri.

Del segretario generale

Art. 13.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del presidente, d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana e sentito il competente organo consultivo ministeriale; è considerato impiegato di concetto, dirigente, in ruolo.

Egli è capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Di entrambi gli organi egli funziona da segretario.

Del Collegio dei revisori dei conti

Art. 14.

Il controllo della gestione amministrativa dell'Ente è delegato ad un Collegio di revisori dei conti, che ne riferisce al Consiglio generale.

Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto. Esso ha la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari: viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana ed è composto di tre membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio e uno in rappresentanza delle categorie economiche della Provincia, da designarsi dalla locale Camera di commercio, industria e agricoltura.

Il Consiglio generale determina preventivamente l'indennità ai membri del Collegio dei revisori dei conti.

Della gestione amministrativa

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina al 30 giugno successivo.

Non più tardi del 30 aprile di ciascun anno il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio.

Il conto consuntivo di gestione deve essere presentato dal Comitato esecutivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo debbono essere previamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnati dalla deliberazione del Consiglio generale che li approva e dal parere dell'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana, che su di essi dovrà essere sentito, saranno presentati al Ministero dell'industria e del commercio rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 marzo per l'approvazione.

Art. 16.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute:

il 30% in aumento del capitale;

il 60% per la costituzione della riserva;

il 10% a disposizione del Consiglio generale per gli scopi dell'Ente.

Dell'Amministrazione straordinaria e dello scioglimento

Art. 17.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, può affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario da nominarsi con proprio decreto.

Art. 18.

L'Ente può sciogliersi con decisione del Consiglio generale adottata da almeno quattro quinti dei suoi componenti, o essere sciolto per determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Nell'un caso o nell'altro lo stesso Comitato esecutivo dell'Ente assume la gestione della liquidazione patrimoniale dell'Ente.

Qualora a ciò ostino particolari gravi motivi, il Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana, affiderà tale gestione a un commissario.

Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 719.

Autorizzazione alla Federazione nazionale Cavalieri del lavoro ad accettare una donazione.

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la Federazione nazionale Cavalieri del lavoro viene autorizzata ad accettare la donazione del sig. Antonio Lamaro consistente in un terreno dell'area di circa mq. 15.105, in località Tuscolano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 720.

Autorizzazione alla Cassa pensioni per gli impiegati della Sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze ad acquistare degli immobili siti in Firenze.

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa pensioni per gli impiegati della Sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 142.000.000 gli immobili di proprietà dei signori Taddei, siti in Firenze, via Martelli, via dei Biffi e via dei Pucci.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1956.

Sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Vercelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere, per un migliore svolgimento del servizio, allo sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Vercelli, in relazione al crescente sviluppo dei servizi stessi ad esso affidati ed in particolare del servizio dell'imposta generale entrata;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215 e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, numero 1083;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro di Vercelli è sdoppiato in:

« Ufficio del registro e bollo » e « Ufficio imposta entrata, demanio e radio », ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937.

Art. 2.

Le attribuzioni degli Uffici di cui al precedente art. 1 vengono stabilite con la tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Le variazioni disposte col presente decreto e con la annessa tabella, avranno effetto dal 1° luglio 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 332. — BENNATI

TABELLA

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
VERCELLI **Ufficio registro e bollo**	*Aziende dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici, privati, giudiziari e stragiudiziari e denunzia di contratti verbali, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e relativo ad altri Enti ammessi al pagamento in abbonamento. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, tasse e diritti accessori. 4. Imposta di manomorta (stralcio). 5. Imposta in surrogazione del registro e bollo (stralcio) e tasse sulle assicurazioni. 6. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 7. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa. 8. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 9. Tasse a debito. 10. Deposito per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 11. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 12. Vendita di tutte le specie di valori bollati comprese le marche per l'esazione dei diritti metrici. 13. Bollazione con marche e visto bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 14. Imposta di bollo, comprese quelle riscuotibili in modo virtuale o in abbonamento. Diritti erariali sugli spettacoli. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tassa di bollo sulle carte da giuoco. Tassa sui contratti di borsa. 15. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 16. Tasse di pubblico insegnamento. 17. Tasse di ammissione ai pubblici concorsi, ecc. 18. Servizi inerenti alle tasse di circolazione degli autoveicoli. 19. Imposta sulla pubblicità. 20. Depositi per spese d'asta e contratti, ecc. 21. Contenzioso amministrativo relativo ai servizi amministrati dall'ufficio. 22. Entrate eventuali diverse. 23. Recupero di spese. 24. Tributi speciali per i servizi resi dall'ufficio in rapporto ai servizi amministrati (legge 26 settembre 1954, n. 869). *Aziende speciali* 1. Spese di giustizia e competenze per atti coattivi e diritti di terzi.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
VERCELLI	*Aziende dello Stato*
Ufficio imposta generale entrata, demanio e radio	1. Imposta generale entrata, accertamenti e riscossioni. 2. Servizio radio: contributi fissi obbligatori (stralcio). Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni. Tassa di radiofonia sugli apparecchi per radioaudizioni circolari. Tassa annua sulle licenze ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici. Contravvenzioni e multe per la radiodiffusione. 3. Tasse sulle concessioni governative, comprese quelle per i permessi di porto d'armi e da caccia ed i diritti di segreteria. 4. Demanio pubblico e patrimoniale. Enti amministrati ed asse ecclesiastico. 5. Eredità devolute allo Stato. 6. Depositi per spese d'asta e di contratti. 7. Riscossioni per conto imposte dirette e Tesoro. 8. Recupero di spese. 9. Entrate eventuali diverse e recupero crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 10. Contenzioso amministrativo relativo ai servizi amministrato dall'ufficio. 11. Tributi speciali per i servizi resi dall'ufficio in rapporto ai servizi amministrati (legge 26 settembre 1954, n. 869). 12. Entrate eventuali diverse (metano). 13. Ogni altro servizio non compreso nella tabella precedente.
	Aziende speciali
	1. Competenza per atti coattivi e per diritti a terzi. 2. Fondo per il culto. 3. Demanio forestale. 4. Recupero crediti per cessioni di stipendio.

Roma, addì 22 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

(3385)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1953, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Mantova, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Jacobi dott. Cesare, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Pergola dott. Italo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Chiapparo geom. Iginio, rappresentante del Genio civile;

Bianchi Edgardo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Papini Felice, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Morra Mario, Zucchi Renato, Pitocchi Giovanni, Aldrovandi Arnaldo, Scardovelli Severino, Setti Alfio e Bedotti Veniero, rappresentanti dei lavoratori;

Treccani Tullo, Cortesi rag. Annibale, Pacchioni avv. Odoardo e Mortari rag. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro.

Tirelli Sante, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1956.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1955, col quale sono stati nominati i componenti del Comitato predetto;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Enzo Gazzera è chiamato a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, in sostituzione del prof. De Luca Ferdinando.

Roma, addì 7 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario delle Società cooperative edilizie 1° C.E.L.L.P.P. e 2° C.E.L.L.P.P., con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1956, il dott. Mario Merola è stato nominato commissario governativo delle Società cooperative 1° C.E.L.L.P.P. e 2° C.E.L.L.P.P., entrambe con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Piero Sani, dimissionario.

(3359)

Revoca del decreto in data 10 febbraio 1956, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Imele », con sede in Tagliacozzo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1956, si revoca il precedente provvedimento in data 10 febbraio 1956, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Imele », con sede in Tagliacozzo.

(3360)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Talocci », con sede in Talocci (Rieti), e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1956, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato revocato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Talocci », con sede in Talocci (Rieti), costituita con atto in data 15 gennaio 1947 del dott. Francesco Farisoglio, notaio in Fara Sabina, ed è stato nominato commissario il dott. Guido Saetti.

(3363)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società « Italsud » degli eredi rag. Francesco Biga, esercente le autolinee urbane di Bari, con sede in Bari.

Con decreto in data 9 maggio 1956 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società « Italsud » degli eredi rag. Francesco Biga, esercente le autolinee urbane di Bari.

(3410)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 23 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,83	624,82	624,85	624,82	624,85	624,85	624,85	624,85	624,82
$ Can.	636,50	636,75	636 —	636 —	635,80	636,68	636,375	636,25	637,25	636,25
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,80	145,75	145,80	145,81	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,42	90,36	90,45	90,45	90,31	90,42	90,40	90,41	90,41	90,40
Kr. N.	87,43	87,40	87,48	87,48	87,34	87,43	87,43	87,415	87,45	87,40
Kr. Sv.	121,22	121,23	121,25	121,25	121,21	121,24	121,25	121,225	121,25	121,20
Fol.	164,28	164,22	164,30	164,29	164,20	164,28	164,23	164,29	164,29	164,25
Fr. B.	12,575	12,575	12,58	12,57875	12,5725	12,58	12,575	12,58	12,58	12,57
Fr. Fr.	178,33	178,23	178,37	178,36	178,32	178,32	178,34	178,34	178,34	178,30
Fr. Sv. acc.	143,34	143,26	143,28	143,35	143,33	143,37	143,34	143,32	143,32	143,20
Lst.	1749 —	1748,75	1748,75	1748,75	1748,25	1749,75	1748,25	1749,75	1749,75	1748,25
Dm. occ.	149,70	149,69	149,75	149,73	149,56	149,67	149,71	149,71	149,71	149,70

Media dei cambi del 23 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,20
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 5 % 1935	84,675
Redimibile 3,50 % 1934	77,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,15
Id. 5 % 1936	93,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1956

1 dollaro USA	624,85
1 dollaro Can.	636,312
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,41
1 Kr. Norv.	87,435
1 Kr. Sv.	121,25
1 Fol.	164,26
1 Fr. bel.	12,577
100 Fr. Fr.	178,35
1 Fr. Sv. acc.	143,345
1 Lst.	1748,50
1 Marco ger.	149,72

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sicignano degli Alburni (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Sicignano degli Alburni (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sicignano degli Alburni (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(3521)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Felitto (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Felitto (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Felitto (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(3522)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del 13° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 287, che ratifica il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente l'aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso l'Accademia militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1953, n. 816, concernente l'ordinamento delle Scuole militari;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami o per titoli ed esami per l'ammissione di allievi al primo anno del 13° corso dell'Accademia militare in Modena:

a) concorso riservato agli allievi della Scuola militare ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, per 420 posti (dei quali 47 per il servizio automobilistico, 20 per il servizio di commissariato (ruolo commissari), 6 per il servizio di commissariato (ruolo sussistenza) e 32 per il servizio di amministrazione;

b) concorso riservato ai sottufficiali, per 220 posti (dei quali 25 per il servizio automobilistico, 10 per il servizio di commissariato (ruolo commissari), 2 per il servizio di commissariato (ruolo sussistenza) e 16 per il servizio di amministrazione.

Poichè i sottufficiali dei carabinieri che aspirano alla nomina a sottotenente nell'Arma propria, devono frequentare il biennio di Accademia insieme a tutti gli altri allievi, il numero dei posti messi a concorso con la lettera *b*), comprende già l'aliquota di 25 posti che, al termine del biennio stesso dovrà essere devoluta all'Arma dei carabinieri, in base ai criteri di cui agli articoli dal 16 al 22.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti, ad eccezione dell'aliquota riservata ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai candidati di cui alla lettera *a*), e viceversa.

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato (ruolo commissari) che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 29 ottobre 1956 presso l'Accademia militare in Modena.

Per i primi 55 giorni di corso le ammissioni all'Accademia da parte dei vincitori del concorso s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Il corso biennale, ad eccezione per gli ammessi ai corsi automobilistico, di sussistenza e di amministrazione, sarà unico per tutti gli allievi.

Al termine del corso, gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Esercito ed assegnati all'Arma dei carabinieri (limitatamente ai provenienti da detta Arma quali sottufficiali), alla fanteria, alla cavalleria, all'artiglieria o al genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine, dei loro desiderata.

Gli allievi dei corsi automobilistico, di sussistenza e di amministrazione, sempreché idonei, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel servizio da essi frequentato.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,63, se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,60 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m. 1,64 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,62 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età m. 1,65 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,63 se aspiranti ai restanti servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1956, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1956. Per i candidati al corso dei commissari, il limite massimo di età è di 26 anni, da non superarsi alla data di pubblicazione del presente bando;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione autunnale di esami del 1956 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari), all'atto della presentazione della domanda di concorso, devono essere già in possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche marittime;
in scienze coloniali;
in chimica industriale;
in ingegneria industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo, gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 5.

Le richieste di ammissione al concorso devono essere rivolte al Comando dell'Accademia militare di Modena mediante domanda in carta semplice.

Detta domanda « provvisoria » firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante stesso sia minorenne o non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 13 agosto 1956:

a) al comandante della Scuola militare, se trattasi di allievo di detto istituto;

b) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

d) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 6.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prossima sessione autunnale;

c) *per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione*, le materie da riparare;

d) corso prescelto (varie armi [senza specificare alcuna arma], automobilistico, commissari, sussistenza, amministrazione);

e) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando dell'Accademia militare in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 7.

Entro il termine improrogabile del 12 settembre 1956, i candidati dovranno far pervenire, direttamente al Comando dell'Accademia militare, la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 100, conforme all'allegato n. 2 per i giovani minorenni o all'allegato n. 2-*bis* per i giovani maggiorenni e per i minorenni già alle armi.

Art. 8.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati o trasmessi entro il 27 ottobre prossimo venturo:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 100, contenente i punti riportati nelle singole materie, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1957 tale certificato col diploma avente valore di originale;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 100), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

d) certificato del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato.

Non saranno accettati, nè certificati penali, nè certificati penali generali;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 100) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nell'esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da L. 100), per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

i) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

l) dichiarazione (carta bollata da L. 200), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lettera b), n. 3, art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in servizio permanente;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino - 4 × 6) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome e cognome. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari), tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è specificato nel successivo art. 15.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Per casi di forza maggiore, il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 9.

Alle visite mediche ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 11.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) visita preliminare collegiale (dal 16 al 26 agosto) presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza (Ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) *visita medica di appello*: vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello e che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i candidati residenti in Sardegna e per quelli non residenti in Italia, dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera c);

c) *visita di accertamento definitivo* presso la sede dell'Accademia militare in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati abili alla visita preliminare o di appello.

Il risultato è definitivo.

In conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, la quale sarà suddivisa in quattro sottocommissioni.

Art. 13.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) *per gli aspiranti ai vari corsi* (escluso quello di commissariato - ruolo commissari):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia;

b) *per gli aspiranti al corso di commissariato* (ruolo commissari):

un esame scritto su di una delle seguenti discipline: diritto pubblico, diritto privato, economia politica, scienza delle finanze, geografia economica;

un esame orale sulle stesse discipline elencate per l'esame scritto.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 15 settembre 1956, alle ore 8,30 presso le sedi dei Comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena, a decorrere dal 24 settembre 1956 in base ai programmi di cui all'allegato n. 3.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità nell'esame scritto e siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera c) del precedente art. 11.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta e orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 14.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario.

Graduatorie di ammissione

Art. 15.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da cinque distinte graduatorie di merito (per gli aspiranti alle varie armi e per gli aspiranti a ciascun servizio), nelle quali i candidati dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 13 nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per le varie armi, il servizio automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione*: in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso tenendo presente che gli allievi della Scuola militare sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso.

A parità di media avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) *per il servizio di commissariato (ruolo commissari)*: in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso, maggiorata dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa Commissione esaminatrice — ogni componente della Commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite nel cennato art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Concorso riservato ai sottufficiali

Art. 16.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto all'ammissibilità al concorso, alle visite mediche, agli esami di concorso, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 14, stabilite per i concorrenti licenziati dagli Istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 17.

Il concorso è riservato ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del servizio automobilistico e della sussistenza, che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione autunnale di esami del 1956 uno dei titoli di cui alla lettera *g*) dell'art. 4, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 27 ottobre 1956;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 27° per i sottufficiali dei carabinieri) alla data del presente bando, se aspiranti alle varie armi, al servizio automobilistico, alla sussistenza o all'amministrazione; il 27° anno di età, alla stessa data, se aspiranti al commissariato (ruolo commissari);

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,63 per i candidati ai corsi di commissariato [ruolo commissari e ruolo sussistenza] e di amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 18.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'arma propria devono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali del servizio automobilistico possono partecipare al concorso per detto servizio.

Ai servizi di commissariato (ruolo commissari e ruolo sussistenza) e di amministrazione possono concorrere i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri) e servizi.

Art. 19.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 20.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso dovranno inoltrare una domanda « provvisoria » (in carta semplice) entro il 13 agosto 1956 e la domanda definitiva, su carta bollata da L. 100, al proprio comandante di corpo, entro il 12 settembre 1956.

Nelle domande, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda definitiva o trasmettere entro il 27 ottobre prossimo venturo:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 8;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *m*) del predetto art. 8;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari) ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 21.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi all'Accademia fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 22.

All'atto della loro ammissione all'Accademia, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi.

Disposizioni comuni ad ambedue i concorsi

Art. 23.

Il Comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito nella loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 15, lettera *b*), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami e della visita medica di accertamento definitivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 24.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 25.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del comando dell'Accademia, su di un apposito libretto nominativo di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

Art. 26.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al Comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 giugno 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1956
Registro n. 29, foglio n. 143. — MASSIMO

ALLEGATO N. 1
(Art. 6 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA PROVVISORIA DI AMMISSIONE AI CONCORSI

(In carta semplice protocollo, possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . di (o fu) (2) . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . domiciliato a . . . . . . Provincia di . . . . . . via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1956-57 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (3) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

. . . . li 1956

Il concorrente
(*Firma leggibile*)
. . . .

Se il candidato è minorenne
(*Firma leggibile del genitore*)
. . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Nome del padre.

(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.

ALLEGATO N. 2
(Art. 7 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA DEFINITIVA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

(In carta da bollo da L. 100)
(da compilare per i giovani minorenni)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . . domiciliato a . . . . . . Provincia di . . . . via . . . . n. . . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1956-57, per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) . . . .

Unisce i seguenti documenti:

. . . .
. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . . . li 1956

(Firma leggibile del padre
o di chi ne esercita la patria potestà)
. . . .

Avvertenza

Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore, allegare l'atto costitutivo di tutela.

---

(1) Cognome, nome e paternità del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.

(2) Nome, cognome e paternità del giovane.

(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.

ALLEGATO N. 2-*bis*
(Art. 7 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA DEFINITIVA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

(In carta da bollo da L. 100)
(da compilare dai giovani maggiorenni
o dai minorenni se già alle armi)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . domiciliato a . . . . . . Provincia di . . . . via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1956-57 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (2) . . . .

Unisce i seguenti documenti:

. . . .
. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . li 1956

Il concorrente
(*Firma leggibile*)
. . . .

---

(1) Cognome, nome e paternità del concorrente.

(2) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.

ALLEGATO N. 3 (art. 13).

Programma degli esami di concorso per l'ammissione ai corsi delle varie Armi e dei Servizi: automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà per gli *aspiranti alle varie armi* ed al *servizio automobilistico* su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria ed una di trigonometria; per gli aspiranti ai *servizi di amministrazione e di commissariato* (*ruolo sussistenza*) su tre tesi estratte a sorte: due di algebra (esclusi gli argomenti di cui alla nota X) ed una di geometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(X \pm a)$ - Regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita Disequazioni di 1° grado ad una incognita Sistemi di equazioni di 1° grado.

5ª tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita Equazioni biquadratiche Disequazioni di 2° grado.

6ª tesi: Teoremi sui radicali - Equazioni con radicali Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico Equazioni esponenziali Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche Sistemi e problemi di 2° grado.

Nota X: Gli aspiranti ai servizi di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione non sono tenuti alla preparazione sui seguenti argomenti: Progressioni aritmetiche e geometriche Disequazioni di 1° e 2° grado, frazionarie ed irrazionali.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane Teorema di Pitagora e sue applicazioni Similitudini sul piano Teorema di Talete e sue applicazioni Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo diedri e triedri angoloidi uguaglianze di figure spaziali equivalenze dei solidi).

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometrche.

3ª tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geografia

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su due tesi estratte a sorte: una tra le prime 4 ed una tra le ultime 5.

1ª tesi Geografia generale e astronomica Genesi della terra secondo l'ipotesi di Laplace Orogenesi Cenni sulle ère e caratteristiche relative Sfera terrestre - Latitudine e longitudine Forme, dimensioni e movimento della terra fenomeni che ne derivano.

2ª tesi: Geografia fisica ed antropica:

Terreno: Planimetria ed altimetria morfologia.

Clima: Definizioni elementi del clima temperatura e suoi fattori pressione e venti umidità e precipitazioni.

Acque: Continentali (superficiali e sotterranee) oceaniche moto del mare.

Popolazioni: Determinanti degli insediamenti umani e della distribuzione della popolazione.

3ª tesi: Continenti Eurasiatco e Africano:

Cenni descrittivi generali: configurazioni - mari - sistemi oroidrografici clima vegetazione risorse insediamenti umani.

Organizzazione politica: suddivisioni politiche - popolazione economia commercio industria.

4ª tesi: Continente Americano - Oceania:

Cenni descrittivi generali: configurazione - mari - sistemi oroidrografici - clima - vegetazione risorse - insediamenti umani.

Organizzazione politica: suddivisioni politiche - popolazione economia commercio industria.

5ª tesi: Europa:

Regione iberica, gallica, germanica, carpattico-danubiana: configurazione sistemi oroidrografici clima - vegetazione - risorse popolazione suddivisioni politiche - principali attività economiche, industriali, commerciali - vie di comunicazione terrestri e fluviali.

6ª tesi: Europa:

Regione balcanica, sarmatica, scandinava, britannica: configurazione sistemi oroidrografici clima vegetazione risorse popolazione suddivisioni politiche principali attività economiche, industriali, commerciali, vie di comunicazione terrestri e fluviali.

7ª tesi: Italia:

Posizione configurazione generale - mari - sistema oroidrografico clima vegetazione - risorse.

8ª tesi: Italia:

Il bacino del Mediterraneo e l'Italia Sistema alpino e appenninico (limiti caratteristiche suddivisioni valichi e comunicazioni principali) cenno sui confini.

9ª tesi: Italia:

Popolazione e sua distribuzione suddivisioni amministrative principali attività economiche, industriali, commerciali scambi con l'estero principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie, marittime, aeree.

Programma degli esami di concorso per l'ammissione al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari)

I gruppo

DIRITTO PUBBLICO

A) *Diritto costituzionale*:

1ª tesi: *Il Diritto costituzionale in generale*: cenni storici - le fonti concetto ed aspetti fondamentali dello Stato; la sfera di azione dello Stato; le unioni dello Stato con altri enti; il Governo dello Stato.

2ª tesi: Cittadini e sudditi dello Stato; formazione, modificazioni costituzionali ed estinzione dello Stato; cenni sui vari organi costituzionali; il Presidente della Repubblica - il Senato la Camera dei Deputati il Gabinetto.

3ª tesi: *Cenni sulle leggi*: principi generali le leggi formali le leggi delegate decreti-legge ed altre ordinanze di necessità i regolamenti dello Stato e degli enti ausiliari il diritto non scritto principi generali della funzione esecutiva e le varie manifestazioni della potestà esecutiva; principi generali sulla giurisdizione; principi generali sulle libertà civili.

B) *Diritto amministrativo*:

4ª tesi: Concetto di amministrazione e di diritto amministrativo le fonti del diritto amministrativo. — *I soggetti del diritto amministrativo*: Concetto di ente pubblico gli enti parastatali conseguenze della pubblicità degli enti gli organi e gli uffici rapporti fra i vari organi gerarchia ed autarchia i funzionari o agenti pubblici esercizio privato di pubblica funzione.

5ª tesi: Gli impiegati pubblici stato giuridico ed economico degli impiegati natura giuridica nel rapporto d'impiego la rappresentanza nel diritto pubblico organi dell'amministrazione centrale il Presidente della Repubblica il presidente del Consiglio dei Ministri - il Consiglio dei Ministri - i Ministri i Ministeri.

6ª tesi: Amministrazioni ed aziende autonome collegi consultivi centrali il Consiglio di Stato la Corte dei conti l'Avvocatura dello Stato amministrazione locale la circoscrizione amministrativa - la Regione - la Provincia il Comune il Prefetto e la Prefettura altri uffici governativi locali di maggiore importanza - le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - i consorzi di enti pubblici.

7ª tesi: *Atti e rapporti amministrativi*: concetto di atto amministrativo caratteri dell'atto amministrativo forma degli atti amministrativi figure tipiche degli atti amministrativi vizi degli atti amministrativi e loro effetti.

8ª tesi: Le potestà dell'amministrazione - le prestazioni dell'amministrazione (pubblici servizi) - rapporti obbligatori di diritto pubblico - rapporti di diritto privato degli enti pubblici - trasferimento e distinzione dei rapporti di diritto amministrativo.

9ª tesi: *La giustizia amministrativa*: vicende storiche - denuncia - opposizione - ricorso gerarchico - ricorso straordinario - azione giudiziaria - distinzione fra diritti ed interessi - giurisdizione amministrativa ordinaria - loro natura giuridica e competenza - ammissibilità del ricorso - ricorso - contro ricorso - ricorso incidentale - il giudizio - la decisione e le sue impugnative - giurisdizioni amministrative speciali - l'arbitrato nel diritto amministrativo - conflitti di competenza, di giurisdizione, di attribuzione.

II gruppo

DIRITTO PRIVATO

A) *Parte generale*:

1ª tesi: Concetto del diritto in generale; diritto oggettivo - distinzione; le fonti del diritto oggettivo; efficacia del diritto oggettivo nel tempo e nello spazio; interpretazione del diritto oggettivo; il diritto soggettivo - distinzione.

2ª tesi: I soggetti dei diritti; le persone fisiche e la loro capacità - cause che modificano la capacità - cessazione della capacità; assenza; gli atti dello stato civile; le persone giuridiche; associazioni e comitati non riconosciuti.

3ª tesi: Oggetti dei diritti: le cose - i beni; vita dei diritti soggettivi: acquisto, modificazione e perdita dei diritti soggettivi; fatti giuridici; i negozi giuridici; elementi essenziali nel negozio giuridico - la volontà; la rappresentanza; la causa; elementi accidentali del negozio giuridico: la condizione - il termine - il modo; imperfezione - inefficacia - invalidità del negozio giuridico; prescrizione; usucapione ed istituti affini.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi: nozioni fondamentali sul diritto delle persone; nozioni fondamentali sul diritto di famiglia; nozioni fondamentali sul diritto delle successioni; i diritti reali: nozioni generali - caratteri - distinzioni; la proprietà: nozioni - caratteri - limitazioni - modi di acquisto - tutela della proprietà; i diritti reali di godimento; la superficie - l'enfiteusi - l'usufrutto - l'uso - l'abitazione - le servitù; diritti di garanzia: il pegno - l'ipoteca; la comunione.

5ª tesi: il possesso: nozioni generali - acquisto - perdita e successione nel possesso - accessione - forma del possesso - tutela del possesso; diritti di obbligazione: nozioni generali; vincolo giuridico - obbligazioni naturali; prestazioni; distinzioni delle obbligazioni.

6ª tesi: i soggetti dell'obbligazione; obbligazione con pluralità di soggetti - obbligazioni solidali; mutamenti soggettivi dell'obbligazione - adempimento delle obbligazioni; inadempimento delle obbligazioni - responsabilità contrattuali; tutela delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

7ª tesi: le obbligazioni di contratto - elementi - distinzioni - formazioni, modificazioni e cessazioni dei contratti; i contratti speciali in particolare; fatti illeciti; altre fonti di obbligazione; pubblicità degli atti giuridici - trascrizioni; prova dei diritti.

III gruppo

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

A) *Parte generale*:

1ª tesi: definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze; varie concezioni del fenomeno finanziario; i bisogni collettivi; i pubblici servizi; il patrimonio dello Stato: beni patrimoniali e beni demaniali.

2ª tesi: l'amministrazione del patrimonio dello Stato; le entrate e le spese pubbliche; generalità sulle entrate e loro distinzioni; le entrate pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano; generalità sulle spese pubbliche, varie categorie di spese pubbliche; le spese pubbliche sull'ordinamento positivo dello Stato italiano.

3ª tesi: la finanza tributaria; le entrate derivate in generale; le tasse, le imposte e loro distinzioni; i principi giuridici che regolano le imposte; i principi economici che regolano le imposte; l'oggetto delle imposte; l'accertamento e l'esazione delle imposte; il contenzioso tributario; i ruoli in particolare.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi: le imposte dirette in particolare; le imposte indirette in particolare; le tasse in particolare; la finanza locale; conoscenza approfondita della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

GEOGRAFIA ECONOMICA

A) *Parte generale*:

5ª tesi: definizioni, concetto, finalità della geografia economica; gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (acqua, aria, terra); le forme fondamentali della produzione e del commercio; le vie di comunicazione e di scambio.

6ª tesi: i principali vegetali utili all'uomo; cereali, piante zuccherine, alcooliche, nervine, oleifere, foraggere, industriali; produzione, consumo, scambio; i principali animali utili all'uomo e loro derivati: produzione, consumo, scambio; le principali materie prime minerali (con particolare riferimento ai combustibili solidi, liquidi e gassosi).

B) *Parte speciale*:

7ª tesi: generalità fisico-economiche dell'Italia; l'agricoltura, l'allevamento e la pesca in Italia; l'industria in Italia, con particolare riferimento a quella alimentare (molitura, panificazione, pastificazione, conserve, ecc.) a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.

8ª tesi: i principali scambi dell'Italia con l'estero; bilancia economica e bilancia commerciale; lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia (terrestri, marittimi, aerei); prospettive economiche dell'Italia.

ECONOMIA POLITICA

9ª tesi: i concetti fondamentali dell'economia politica; i fattori della produzione; il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

10ª tesi: le varie specie di imprese; gli elementi economici delle imprese; le industrie e le macchine; lo scambio di beni; la remunerazione dei servizi.

Roma, addì 18 giugno 1956

(3548) *Il Ministro per la difesa*: TAVIANI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.